



SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\012

Chieti, li 10/07/2013

- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
 - Servizio: Ambiente
 - Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
 - Istruttore pratica: Ing. Pasquale De Fabritiis
 - Sigla compilatore: sr
 - Tel.: 0871 4084207 – 4084218; Fax: 0871-4084307
- PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
E-mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
Sito Internet: www.provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

la Ditta **D'EUSANIO SNC COSTRUZIONI MECCANICHE** C.F. e P. IVA 01535320699 iscritta alla Camera di Commercio di Chieti al n. REA CH 96753, con sede legale a Tollo (Ch) Via Perruna, 67 con istanza¹ a firma del gestore pro tempore, Sig. **D'Eusanio Giuseppe**², ha richiesto, per lo stabilimento sito a **TOLLO (Ch), in Via Don Morosini s.n.**, l'autorizzazione³ alle emissioni in atmosfera, per modifica sostanziale dello stabilimento, derivanti dall'attività di **fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi**, per i punti:

- E1 - cabina di verniciatura (verniciatura appassimento)
- E1 - cabina di verniciatura (essiccazione)
- E2 - Taglio al plasma

non sottoposti ad autorizzazione :

- E100 - bruciatore a metano tipo GVPF 20CE Blowtherm
- E101 - caldaia murale a gas metano

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

PRESO ATTO:

¹ acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente al con Prot. n. prot.38710 del 31/07/2012 successivamente integrata con nota acquisita al ns prot. 47566 del 28/09/2012, corredate di relativa documentazione tecnica agli atti;

² nato a Tollo il 1/02/1961 ed ivi residente in Via Don Morosini, 40;

³ ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Provincia delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti
- è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;
- è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: “Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2”;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO

che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 4179/int. del 31/10/2012 è stata indetta la conferenza di servizi di cui agli artt.14 e seguenti della legge n.241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n.54391 del 07/11/2012, ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi per il giorno 19/12/2012 alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di TOLLO (CH);

- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) di CHIETI;
- ARTA (Distretto Provinciale di Chieti);

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

1. nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 19/12/2012, come da verbale agli atti (ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), il Responsabile del Procedimento, acquisito il **parere favorevole con prescrizioni** espresso dall'ARTA e preso atto dei chiarimenti della Ditta, si è riservato di adottare la determinazione conclusiva della Conferenza a seguito della pronuncia definitiva da parte del Comune con riferimento al DPR n.380/2001, per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e regionale, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica ed altro, ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di V.in.ca, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie);
2. con nota prot.1586 del 18/12/2012, assunta al ns. prot. n.61646 del 19/12/2012, la ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti ha espresso parere favorevole con prescrizioni (ALLEGATO 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
3. con nota prot. n.7053 del 12/12/2012, assunta al ns. prot. n.60564 del 13.12.2012 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Tollo ha dichiarato che l'intervento in oggetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
4. il verbale della suddetta Conferenza è stato trasmesso, con nota prot. n.62032 del 21.12.2012 del Responsabile del Procedimento, al Comune di Tollo con invito ad esprimersi per tutti gli aspetti di propria competenza nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa e l'avvertenza che la mancata espressione di un eventuale dissenso nel termine assegnato avrebbe comportato la formazione di silenzio-assenso;
5. con nota prot. n.15425 del 18.04.2013 il Responsabile del Procedimento ha adottato la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi, sulla base dei pareri favorevoli con prescrizioni espressi dall'ARTA, dalla **ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti e dal Comune di Tollo**, considerando acquisito, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso definitivo del Comune per tutti gli aspetti di propria competenza, non avendo quest'ultimo espresso il proprio motivato dissenso nel termine assegnato e nel successivo periodo trascorso;
6. la suddetta determinazione conclusiva favorevole è stata trasmessa a tutti i componenti la Conferenza ed al Suap del Comune di Tollo;
7. **può considerarsi acquisito**, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso del **Comune di TOLLO** non avendo il proprio rappresentante espresso definitivamente la volontà dell'Ente di appartenenza, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione del verbale della conferenza di servizi e del successivo inoltro della suddetta determinazione conclusiva favorevole della conferenza;

DATO ATTO che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 11/06/2013, Prot. n.2134/int. e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO che:

- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*" come da versamento effettuato per il procedimento ex art. 272 comma 3 ritenuto inammissibile e successiva integrazione della quota per inserimento in art. 269 del decreto;
- è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Chieti prot.n.2013-0010744/9B.1.PS/Area I del 04/04/2013 da cui risulta l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d. lgs. n.159/2011 e s.m.i. nei confronti degli amministratori della Soc. D'Eusanio Snc;

RITENUTO che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione agli atti si possa procedere all'adozione dello specifico provvedimento autorizzatorio di merito;

VISTO l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta **D'EUSANIO SNC⁴** C.F. e P. IVA 01535320699 iscritta alla Camera di Commercio di Chieti al n. REA CH 967553 con sede legale a TOLLO - Via Perruna, 67, nella persona del gestore pro tempore Sig. **D'Eusanio Giuseppe**, alle emissioni in atmosfera con riferimento allo **stabilimento di TOLLO, Via Don Morosini s.n.** e derivanti dall'attività di **fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi**, per i punti di seguito specificati:

1.1. punti di emissione autorizzati ai sensi dell'art. 269 parte V del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i:

1.1.1. E1 - cabina di verniciatura (verniciatura appassimento)

1.1.2. E1 - cabina di verniciatura (essiccazione)

1.1.3. E2 - Taglio al plasma

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) datato 06/07/2012 (ALLEGATO 3), sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, **per una durata di 15 (quindici) anni**, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato **Q.R.E. (ALLEGATO 3) del precedente Art. 1**, ai periodi di normale funzionamento dell'impianto **con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto** e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, **entro le otto ore successive all'evento**, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

4

⇒ sulla base dell'istanza acquisita al ns. prot. n.38710 del 31/07/2012 successivamente integrata con nota acquisita al ns prot. 47566 del 28/09/2012, corredate di relativa documentazione tecnica agli atti;

⇒ sulla base della determinazione conclusiva favorevole della Conferenza dei Servizi assunta dal Responsabile del procedimento con atto prot. n.15425 del 18.04.2013 tenuto conto dei pareri favorevoli con prescrizioni espressi dall'ARTA, dalla ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti e dal Comune di Tollo e considerando acquisito, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso definitivo del Comune per tutti gli aspetti di propria competenza;

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

- 4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1, 2 e 3 parti integranti e sostanziale del presente provvedimento;**
- 4.2. altresì, **di rispettare** delle seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

- 4.2.1. per il punto di emissione **E2 (Taglio al plasma)**, dalla data della messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;
- 4.2.2. **predisporre**, per i punti **E1 ed E2** a cura ed onere a carico della Ditta autorizzata, un **autocontrollo semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E., salvo diversa indicazione contenuta nei successivi punti, secondo le modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.3. utilizzare per la **determinazione delle SOV** di cui al punto **E1** la metodica ufficiale **UNI EN 13649:2002;**
- 4.2.4. per il punto di emissione **E2**, per quanto concerne la determinazione dell'**NOx** e del **CO** si concede, su indicazione dell'ARTA, **una frequenza annuale** degli autocontrolli a condizione che venga utilizzata la metodica ufficiale **UNI EN 15058:2006** e la **UNI EN 14792:2006;**
- 4.2.5. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;
- 4.2.6. **effettuare** i controlli di competenza sulla base dei metodi e dei monitoraggi previsti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.
pena l'applicazione dell'Art. 279 – Commi 3 – 4.
- 4.2.7. **comunicare, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio degli impianti, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;**
- 4.2.8. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008, al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si rende obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza e ad adeguarli, nel rispetto delle norme UNI EN 13284-1:2003 e UNI 10169/2001, sia per quanto attiene il numero dei tronchetti che il loro posizionamento.

Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento. Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

PRECISA

Art. 9

9.1. **che**, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso

ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale di cui uno in bollo.


La presente autorizzazione viene trasmessa tramite Pec a:

- Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Tollo che dovrà notificarlo al Gestore della Ditta **D'EUSANIO SNC**;
- ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Comune di TOLLO (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di CHIETI;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell’Aria - SINA;
- Polizia Provinciale (SEDE).


Art.15

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE
Dot. Ssa S. Rossi



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. P. De Fabritiis



IL DIRIGENTE
Ing. G. Mica



TECNICO-AMBIENTE



SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Provincia di Chieti - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Settore 7

Servizio Tecnico Ambiente

Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA

Tel.: +39 0871 4084218 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: g.moca@provincia.chieti.it

Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis

Tel.: +39 0871 4084207 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it

Istruttore direttivo: Dott.ssa Stefania Rossi

Tel.: +39 0871 4084398 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: s.rossi@provincia.chieti.it

Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI

PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it

E-mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it

Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>

OGGETTO: D.Lgs n.152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 -

Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n.152/06

DITTA: D'EUSANIO snc COSTRUZIONI MECCANICHE

Rif. Sede legale: Via Perruna, 67 - TOLLO

Sede operativa: via Don Morosini - TOLLO (CH)

Stabilimento: fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Punti di emissione:

E1 - cabina di verniciatura (verniciatura appassimento)

E1 - cabina di verniciatura (essiccazione)

E2 - Taglio al plasma

non sottoposti ad autorizzazione :

E100 - bruciatore a metano tipo GVPF 20 CE Blowtherm

E101 - caldaia murale a gas metano

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, con atto in data 31.10.2012, prot. n. 4179/int, è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ditta in oggetto;
- che, con nota in data 07/11/2012, prot. n. 54391 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 19/12/2012;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;

TECNICO-AMBIENTE

- il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti o suo delegato;
- il rappresentante del Comune di Tollo;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la prima riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario sono state svolte dalla Dott.ssa Stefania Rossi.

Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:

- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di che comunque ha fatto pervenire il proprio parere di competenza con nota prot. n.1586 del 18,12,2012;
- il Comune di Tollo che ha fatto pervenire la nota prot. n.7053 del 12.12.2012;

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti: il dott. Rocco Mangifesta, Consulente Tecnico, delegato per la rappresentanza in conferenza dal legale rappresentante della ditta;

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:

- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e sul regolamento provinciale sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta

- che, a norma dell'art. 269 c.3 del D.Lgs 152/2006, la "Conferenza" è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dall'

TECNICO-AMBIENTE

Comune, ai sensi del DPR n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e/o regionale in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, nonché ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie);

- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella "Conferenza di Servizi", deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente, inoltre, illustra le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs 128/2010, evidenziando in particolare che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "stabilimento" e non per singolo "impianto" così come da vecchia procedura. Il Presidente, pertanto, chiede a tutti gli Enti di competenza di esprimere il proprio parere di merito in riferimento all'intero stabilimento.

Il Presidente consegna al Rappresentante della Ditta modello di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', che la Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti di competenza opportunamente timbrato, firmato e datato dal Legale Rappresentante.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza inoltrata dalla Ditta, per il tramite del Suap del Comune di Tollo, assunta al ns prot. n. 29695 del 12.06.2012 successivamente integrata e modificata con note acquisite rispettivamente al ns. prot. n.38710 del 31/07/2012 e prot. n.47566 del 28/09/2012 ed invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella "Relazione Tecnica" prodotta dalla Ditta in rapporto:
 - alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);
 - al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;
- sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;
- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

Preliminarmente interviene la Ditta e chiarisce che a pag.12 di 26 della Relazione tecnica per mero errore di trascrizione è da intendersi fasi di verniciatura e non di saldatura.

Il rappresentante dell'ARTA, constatata l'assenza dei rappresentanti del Comune e della ASL, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.

Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

TECNICO-AMBIENTE



- dalla data della messa in esercizio, per il punto denominato E2, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;
- frequenza autocontrolli semestrale per i punti di emissione denominati E1 ed E2
- per quanto concerne la determinazione dell'NOx e CO al punto E2 si concede una frequenza annuale a condizione che venga utilizzata la metodica ufficiale UNI EN 15058:2006 e la UNI EN 14792:2006; per quanto attiene la determinazione delle SOV è necessario che venga utilizzata la metodica ufficiale UNI EN 13649:2002;
- sulla base delle risultanze analitiche prodotte durante la marcia controllata e durante gli autocontrolli sarà possibile, dietro richiesta della Ditta, rimodulare la frequenza di autocontrollo.

Si rammenta che, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 -1:2003 e UNI 10169/2001, sarà necessario adeguare i punti di campionamento sia per quanto attiene il D.Lgs 81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento stesso ed il loro posizionamento.

Al termine degli interventi ha preso la parola il Presidente che, anche in riferimento alla questione del rapporto tra assenti e prescrizioni espresse, ha sottolineato che la Conferenza di Servizi è una procedura di competenze nella quale ogni soggetto è, quindi, invitato ad esprimere le proprie determinazioni al fine del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Qualora, poi, in seguito alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni formulate dai soggetti invitati, e perciò degli adeguamenti progettuali determinati dall'accoglimento delle prescrizioni medesime, risultino interessati altri soggetti, questi saranno invitati ad esprimere le proprie determinazioni nell'ambito dello stesso iter procedurale, così come saranno tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'adeguamento progettuale, determinato dalle predette prescrizioni, tutti coloro che, pur essendosi espressi in precedenza, successivamente ne risultassero comunque interessati.

Il Presidente ha, quindi, proposto quale termine per concludere l'iter procedurale 120 (centoventi) giorni.

Ciò detto il Presidente, dichiarata chiusa la discussione sull'argomento, invita ad uscire dall'aula tutti coloro che non hanno diritto di espressione del parere, ad eccezione del personale necessario al funzionamento dell'assemblea ed alla verbalizzazione della riunione.

Per tutto quanto precede, sulla base dei pareri e degli atti di assenso sopra riportati, il Presidente si riserva di adottare determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza.

Il presente verbale verrà trasmesso, tramite raccomandata postale AR, ai componenti della Conferenza che risultano assenti, sebbene regolarmente convocati, i cui pareri di competenza non risultano ancora definitivamente espressi.

Essi possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, all'esito dei lavori della presente Conferenza, **si considererà acquisito l'assenso del Comune, con riferimento al DPR n.380/2001, per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e regionale, in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie), qualora il relativo parere di merito non venga espresso definitivamente nel termine suddetto.**

TECNICO-AMBIENTE


Il Presidente alle ore 11,15 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento viene consegnato ai Soggetti presenti.

Il presente verbale viene trasmesso tramite raccomandata postale AR anche ai componenti la Conferenza risultati assenti che possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.


Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 19/12/2012


Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti


.....


Il Rappresentante della ditta/Consulente tecnico


.....

Il Presidente della Conferenza di Servizi


.....

Il segretario


.....

TECNICO-AMBIENTE





0871962650

COMUNE di TOLLO

paese dell'uva e del vino



Prov. di Chieti
Reg. Abruzzo

popolazione: 4130; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agrico., comm. e turismo

Prot. n. 7003

Raccomanda A/R
Anticipata via FAX
0871 4084307

Tollo, 12/12/2012

PROVINCIA DI CHIETI

Settore 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque,
Tutela della Fauna

Alla C.A. dell' Ing. **Pasquale DE FABRITIIS**

Piazza Monsignor Venturi, 4
66100 Chieti

D'EUSANIO s.n.c. COSTRUZIONI MECCANICHE

Alla C.A. del Sig. D'EUSANIO Giuseppe

Via Perruna 67
66010 T O L L O (Chieti)

OGGETTO: Conferenza dei servizi del 19/12/2012.
Autorizzazione ai sensi del D.L.vo 152/2006 -- Parte Quinta.
Via Don Morosini Zona PIP Tollo (Chieti)

DITTA: D'EUSANIO s.n.c. COSTRUZIONI MECCANICHE
Via Perruna 67 66010 T O L L O (Chieti)

Rif. : Prot. n. 54391 del 07/11/2012

In riferimento alla convocazione della conferenza di servizi di cui all'oggetto indetta da Codesto servizio a seguito di istruttoria e per quanto di competenza ai sensi del DPR 380/01, comunica quanto segue:

- L'intervento ricade all'interno della *Zona D2 Produttiva Artigianale di Completamento*, pertanto conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

La zona D2 è disciplinata dall'art. 23 delle N.T.A. del nuovo P.R.G. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 26.03.09, che testualmente recita:

art. 23 Zona D2 Produttiva Artigianale di Completamento

- 1. Tale zona è destinata alla realizzazione di edifici e spazi attrezzati per le attività artigianali e commerciali; sono altresì consentite attrezzature ricreative e di servizio quali ritrovi, ristoranti, palestre, centri sportivi. Le destinazioni d'uso residenziali non potranno superare mq 150 di SU per ciascuna azienda insediata.

0871962650



- 2. Le nuove realizzazioni devono rispettare i seguenti indici e parametri:
- - SF max 0,70 della ST ;
- - UT max 0,60;
- - H max m 10,50;
- - Dc min m 5 o 0, in aderenza con altri edifici;
- - Df min m 10 o in aderenza;
- - Ds min m 10;
- - RC max 0,50;

Tanto si comunica per quanto di competenza.

Distinti saluti


 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Geom. Antonio SAVINI







REGIONE ABRUZZO

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI
Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI
C.F.P.IVA: 02307130696

ALLEGATO N.2
AUTORIZZAZIONE
N. CH/2013/012 DEL 10/07/2013
PAGINE N. 1

Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Presidio di Ortona - P.zza S. Francesco n.2
Tel./fax: 085/9173223
Prot.n°1586

61646

10/12/2012
ROSSI

Responsabile Tecnico
Ing. De Fabritiis

Ortona il 18 dicembre 2012

Spett.le Provincia di Chieti
Servizio Tecnico-ambiente
Piazza M. Venturi, 4 - 66100 Chieti
c.a. Ing. De Fabritiis

Oggetto: Autorizzazione per emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 D.Lgs 152/2006 parte V- DGR 517/07
Ditta: D'EUSANIO Costruzioni Meccaniche Snc
Sede operativa: via Don Morosini - Tollo (CH)
Parere igienico - sanitario

Vista la richiesta della Ditta "D'Eusanio Costruzioni Meccaniche snc" tendente ad ottenere l'autorizzazione indicata in oggetto per lo stabilimento di - fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi - sito in TOLLO (CH), via Don Morosini;

Esaminata la documentazione a corredo dell'istanza in riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Considerato che l'attività è classificabile come insalubre di prima classe ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 e successivi decreti attuativi ed è ubicata in zona compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti;

Preso atto delle note integrative fornite dalla Ditta;

Valutata la classificazione di rischio delle sostanze immesse in atmosfera;

Si esprime - **PARERE FAVOREVOLE** - all'autorizzazione di che trattasi con le seguenti prescrizioni :

1. Sia assicurato il rispetto dei limiti di legge delle emissioni prodotte;
2. I sistemi di abbattimento adottati siano oggetto di adeguata manutenzione, con frequenti verifiche dello stato di efficienza delle apparecchiature secondo un protocollo periodico di autocontrollo;
3. La Ditta resti impegnata ad evitare danno o nocumento al vicinato.

Sia fatto salvo quanto previsto al comma 5, art.271, Parte V del D.lgs 152/06 in quanto lo Scrivente Servizio non dispone, nella zona in cui ricade l'insediamento di che trattasi, né di stime riferite alle emissioni di impianti e attività presenti o provenienti da altre fonti, né di dati puntuali sullo stato di qualità dell'aria.



IL BIOLOGO DIRIGENTE
(dott.ssa Maria Capista)

[Handwritten signature]

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI DELL'IMPIANTO:

D'EUSANIO Costruzioni Meccaniche s.n.c.
Via DON MOROSINI - 66010 TOLLO (CH)

DATA: 06 LUGLIO 2012
 ALLEGATO n° B

li, TOLLO (CH)
 PAGINA n° 1/2

punto di emissione	provenienza	portata (m ³ /m ³) a 0°C e 0,101 MPa	durata emissione (h/gg)	frequenza emissione nelle 24 h	temperatura (°C)	tipi di sostanza inquinante	concentrazione inqui. (mg/m ³) a 0°C e 0,101 MPa	flusso di massa (Kg/h)	altezza emis. dal suolo (m)	diametro o sezione (m) o (m x m)	tipo di impianto abbattimento (*)	tenore di O ₂ %	Note
E1	CABINA DI VERNICIATURA - Verniciatura Appassimento	19.000	2,5 h/gg	Discontinua	Ambiente	Polveri Totali SOV Classe II SOV Classe II+III SOV Classe II+III+IV SOV Classe II+III+IV+V SOV Totali	3	0,06	10,6	0,60	F.T. + C.A	20,95	Già Autorizzati
							0,5	0,01					
E100	CABINA DI VERNICIATURA - Essiccazione	2.850	1,5 h/gg	Discontinua	60°	Polveri Totali COT	3	0,01	emissione riconducibile alla lettera dd) all'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/10.				
							35	0,10					
E101	Bruciatore a metano tipo GVPF 20CE Blowtherm P < 3MW	Impianto non sottoposto ad autorizzazione				Polveri Ossidi di Azoto, espressi come NO ₂ Monossido di Carbonio	5		emissione riconducibile alla lettera dd) all'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/10.				
							350						
E101	Caldaia Murale a gas metano P < 35 kWh	Impianto non sottoposto ad autorizzazione				Polveri Ossidi di Azoto, espressi come NO ₂ Monossido di Carbonio	5		emissione riconducibile alla lettera dd) all'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/10.				
							350						
							100						

(*) C= ciclone; F.T.= filtro a tessuto; P.E. = precipitatore elettrostatico; A.U. = abbattitore a umido; A.U.T. = abbattitore a umido Venturi; A.S. = assorbitore; A.D. = adsorbitore; P.T. = postcombustore termico; P.C. postcombustore catalitico; F.C. Filtri a Cartucce ; Altri = specificare

ALLEGATO N.3

AUTORIZZAZIONE

N. CH/2013/012 DEL 10/07/2013

PAGINE N. 2

D'EUSANIO
 TIMBRE E FIRMA DEL GESTORE
 Via Don Morosini, 100 - 66010 Tollo (CH)
 Tel. 0871 911519 - Fax 0871 919587
 PEC: d@deusanio.it



TIMBRE E FIRMA DEL TECNICO ABILITATO

D'EUSANIO Costruzioni Meccaniche Snc - 66010 TOLLO (CH)

